

RIVISTA QUADRIMESTRALE  
DI  
DIRITTO DELL'AMBIENTE

NUMERO 1/2015

ANNAMARIA GIGLI

*Osservatorio giurisprudenziale sui vincoli paesaggistici ex lege (art. 142  
del d.lgs. n. 42/2004)*



G. Giappichelli editore

**ANNAMARIA GIGLI\***  
**Osservatorio giurisprudenziale sui vincoli paesaggistici *ex lege* (art. 142 del d. lgs. n. 42/2004)**

La raccolta giurisprudenziale che segue mira a radunare ed ordinare alcune delle più recenti pronunce della giurisprudenza in materia di vincoli paesaggistici *ex lege*.

Come noto la categoria dei vincoli paesaggistici è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), che individua tre possibili tipologie di bene paesaggistico. La prima è quella dei beni oggetto di “vincolo provvedimentale”, riconducibile alla “dichiarazione di notevole interesse pubblico”<sup>1</sup>. Con la legge “Galasso” del 1985 venivano poi introdotti i vincoli paesaggistici *ope legis*, trovanti la loro fonte di legittimazione direttamente nella legge, che oggi ritroviamo analiticamente elencati nell’art. 142 del Codice<sup>2</sup>. Alle tipologie di vincolo sin qui considerate si sono infine aggiunti, dall’entrata in vigore del Codice del 2004, i c.d. “vincoli del terzo tipo”, ossia si è introdotta la possibilità anche per i piani paesaggistici di individuare eventuali ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico<sup>3</sup>.

---

\*Dottoranda in Diritto Amministrativo presso la Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”, Università degli Studi Roma Tre.

<sup>1</sup> La prima, storica, modalità di apposizione di un vincolo paesaggistico è quella riconducibile alla “dichiarazione di notevole interesse pubblico”, introdotta fin dalla legge “Croce” del 1922 (Legge n. 778 del 1922). Oggi l’apposizione di questo tipo di vincolo è rimessa ad un procedimento che può essere intrapreso dalla Regione ovvero dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 136 e seguenti del codice. I beni che possono essere oggetto di tale procedimento sono stati “tipizzati” dalla legge “Bottai” del 1939 (l. n. 1497 del 1939). Attualmente è l’art. 136 del Codice che individua quelle “bellezze individue” e quelle “bellezze d’insieme” che possono essere oggetto di dichiarazione.

<sup>2</sup> I vincoli vennero introdotti con la legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431), la cui origine è peculiare. Si era tentato già tramite lo strumento della dichiarazione di interesse pubblico di sottoporre porzioni molto ampie di territorio a vincolo ma l’utilizzo “deviato” dello strumento, nato per tutelare singole bellezze naturali (siano esse individue o d’insieme), aveva prodotto numerosi ricorsi amministrativi nei confronti delle Soprintendenze. Il governo provvide allora a salvarne la sorte, dando a questi nuovi vincoli un fondamento di legge, con l’adozione del decreto legge n. 312 del 27 giugno 1985, convertito per l’appunto con la legge “Galasso”.

<sup>3</sup> Ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice, “pianificazione paesaggistica”, così dispone: «Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143». L’adozione di quella parte del piano che concerne i beni paesaggistici deve, dunque, avvenire congiuntamente tra Ministero e Regioni, con la conseguenza che anche l’apposizione di nuovi vincoli, che ha l’effetto di un provvedimento di

I beni paesaggistici tutelati *ex lege* hanno da sempre suscitato non pochi problemi quanto alla corretta individuazione e delimitazione del vincolo. La norma di riferimento in materia, l'art. 142 del Codice, non è infatti del tutto limpida.

Si tratta di beni che si fondano su due criteri: quello geomorfologico, quando la loro qualifica come bene paesaggistico è legata alla forma naturale del territorio, e quello ubicazionale, qualora l'appartenenza alla categoria del bene paesaggistico si giustifica dalla loro relazione spaziale con alcuni elementi localizzati di particolare valore paesistico. Sono, per esempio, fondati su un criterio di tipo "geomorfologico" categorie come le montagne, i ghiacciai o i parchi; mentre sono strutturati su un criterio di tipo "ubicazionale" beni come le zone di interesse archeologico<sup>4</sup>.

In alcuni è la stessa norma di legge che ne definisce l'ambito spaziale di riferimento, introducendo criteri di misurazione "esatti" (si pensi al caso esemplare dei territori costieri: "compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"). In altri, l'individuazione è rimessa ad atti amministrativi o normativi "di rinvio" (tra le varie ipotesi il caso delle zone umide, che sono quelle "incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448"). Viceversa, in altre ipotesi ancora, il legislatore non ha esplicitato alcun criterio di esatta definizione e per la cui individuazione può essere dunque necessaria un'attività ermeneutica più complessa (si pensi alle c.d. "zone di interesse archeologico").

Un ruolo di "ricognizione" decisivo è stato attribuito dal legislatore ai piani paesaggistici. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), tra le funzioni essenziali dei piani, vi è quella di procedere alla: «ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione».

---

dichiarazione di interesse pubblico delle aree vincolate *ex novo* nel piano, potrà trovare la sua fonte di legittimazione solo in una volontà congiunta di entrambi i soggetti di cui sopra.

<sup>4</sup> Fu la stessa Corte Costituzionale ad utilizzare queste espressioni, ricordando al contempo l'impatto straordinariamente innovativo derivato dall'introduzione delle zone vincolate *ex lege* nell'ordinamento giuridico italiano: la disciplina Galasso «per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo - imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso individuati secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo - introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale. Una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro» (Corte Cost., n. 151, 27 giugno 1986).

Nel mentre, la giurisprudenza sembra comunque mantenere un ruolo chiave quanto alla corretta individuazione dei beni paesaggistici *ex lege*.

Questa sintetica raccolta giurisprudenziale mira dunque a ricordare alcune di queste sentenze, sotto forma di massima giurisprudenziale<sup>5</sup>. La classificazione proposta è strutturata secondo il criterio del tipo di bene paesaggistico che è stato oggetto della sentenza, seguendo le categorie di beni cui fa riferimento l'art. 142 del Codice.

---

<sup>5</sup> La scelta, legata alla volontà di rendere più agevole la lettura della raccolta giurisprudenziale, non esclude la consapevolezza e l'invito ad una lettura integrale della sentenza di interesse, al fine di una verifica e miglior comprensione della massima.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO :**

Articolo 142 del d. lgs. n. 42/2004, “Aree tutelate per legge”:

*«1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

*a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*

*b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*

*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

*d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*

*e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*

*f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*

*g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*

*h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*

*i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*

*l) i vulcani;*

*m) le zone di interesse archeologico.*

*2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:*

*a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*

*b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*

*c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.*

*3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al*

*Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.*

*4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157».*

**OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE**

**Indice:**

<i>I territori costieri (art. 142, lett. a) e contermini ai laghi (art. 142, lett. b) .....</i>	239
<i>T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 06/03/2013, n. 206 .....</i>	239
<i>Corte cost., 29/05/2009, n. 164 .....</i>	239
<i>I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e relative sponde (art. 142, lett. c).....</i>	240
<i>Corte cost., 07/11/2007, n. 367 .....</i>	240
<i>Cons. Stato, sez. IV, 19/03/2014, n. 1337.....</i>	241
<i>Le montagne (art. 142, lett. d) .....</i>	242
<i>T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 21/03/2013, n. 225 .....</i>	242
<i>I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, lett. f).....</i>	242
<i>T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 08/03/2012, n. 435 .....</i>	242
<i>T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 11/10/2011, n. 1535 .....</i>	243
<i>I territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, lett. g).....</i>	243
<i>Cons. Stato, sez. VI, 29/03/2013, n. 1851.....</i>	243
<i>T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 09/04/2013, n. 882.....</i>	244
<i>Cass. pen., sez. III, 23/04/2013, n. 32807 .....</i>	244
<i>Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690.....</i>	244
<i>Zone umide (art. 142, lett. i) .....</i>	245
<i>T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 06/03/2013, n. 206 .....</i>	245
<i>Zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m).....</i>	245

<i>Cass. pen., sez. III, 16/07/2014, n. 45469</i> .....	245
<i>Cass. pen., sez. III, 21/03/2014, n. 20443</i> .....	246
<i>Cons. Stato, 27/01/2015, n. 367</i> .....	246
<i>T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 04/05/2012, n. 4005</i> .....	247
<i>Centri storici (art. 136)</i> .....	248
<i>Cons. stato, sez. VI, 24/02/2014, n. 855</i> .....	248
<i>Aree urbane riconosciute come patrimonio Unesco</i> .....	248
<i>T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV. ordinanza, 30/01/2014, n. 729</i> .....	248

**I territori costieri (art. 142, lett. a) e contermini ai laghi (art. 142, lett. b)**

**T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 06/03/2013, n. 206**

*Uno specchio acqueo è inquadrabile fra i beni tutelati a norma dell'art. 142 comma 1 lett. a ), d.lg. n. 42 del 22 gennaio 2004, trattandosi di acque demaniali marittime, qualora siano riscontrabili indici quali: 1) l'essere tali acque sorte dal mare nel corso degli anni (mare dal quale le stesse acque siano divise da un'esigua striscia costiera); 2) l'essere collegate con il mare, anche se allo stato il collegamento sia regolato da un sistema di chiuse (nella fattispecie, per adeguarle alle esigenze delle saline e della pesca), a nulla rilevando che la comunicazione con il mare sia assicurata dall'opera dell'uomo; 3) l'essere utilizzate per la pesca marittima, che costituisce un uso tipico del bene demaniale marittimo.*

Fonti: Foro amm. TAR 2013, 3, 1054

*Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a ) e b ), l. n. 431 dell'8 agosto 1985, ora art. 142 comma 1 lett. a ), d.lg. n. 42 del 22 gennaio 2004, sono considerati per legge d'interesse paesaggistico e sono sottoposti alla disciplina prevista per tale tipo di beni, tra gli altri, i territori costieri compresi in una fascia di trecento metri dalla linea della battigia, nonché i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di trecento metri dalla linea della battigia; in entrambi i casi, la linea della battigia è costituita dal litorale bagnato dall'acqua, sia marina che dolce.*

Fonti: Foro amm. TAR 2013, 3, 1054

**Corte cost., 29/05/2009, n. 164**

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, l. reg. Valle d'Aosta 16 ottobre 2006 n. 22. Premesso che la regione Valle d'Aosta è titolare, in forza dello statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio [art. 2, comma 1, lettere g) e q), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta] - potestà che deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale -, e premesso altresì che la qualificazione di norme "di grande riforma economico-sociale", già riconosciuta alle disposizioni della cosiddetta "legge Galasso", va ascritta all'art. 142 d.lg. n. 42 del 2004, il quale prevede il vincolo paesaggistico anche sui "territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori*

*elevati sui laghi", senza distinguere, ai fini della tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale, le norme censurate, le quali hanno modificato l'art. 34 l. reg. 6 aprile 1998 n. 11 sottraendo le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela "ex lege" imposto dall'art. 142 del codice del paesaggio e dei beni culturali, nonché dall'originario art. 34 della precedente l. reg. n. 11 del 1998, violano l'indicata norma statale di grande riforma economico-sociale, che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali, l'equiparazione dei quali è del resto desumibile anche dall'art. 1 d.P.R. 13 marzo 1976 n. 488, e dagli art. 54 e 74 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 (sent. n. 151 del 1986).*

FONTI: Giur. cost. 2009, 3, 1837

#### **I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e relative sponde (art. 142, lett. c)**

##### **Corte cost., 07/11/2007, n. 367**

*Non è fondata la q.l.c. dell'art. 12 d.lg. 24 marzo 2006 n. 157, il quale sostituisce l'art. 142 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, censurato, in riferimento agli art. 117 comma 3 e 118 cost. nonché per violazione del principio di leale collaborazione, "nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della l. n. 431 del 1985, nonché, con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio". Premesso che l'oggetto della tutela del paesaggio non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico; che sul territorio gravano più interessi pubblici, concernenti sia la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, che il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; che la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e*

*ambientali, dovendosi ritenere la tutela del paesaggio, dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle regioni, la norma censurata non lede le competenze regionali, giacché queste non concernono le specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici, mentre la reintroduzione "ex lege", con vigenza illimitata, nel codice dei beni culturali e del paesaggio, del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla l. 8 agosto 1985 n. 431 costituisce attuazione del disposto dell'art. 9 cost., poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali.*

FONTI: *Foro amm. CDS 2007, 11, I, 3005.*

***Cons. Stato, sez. IV, 19/03/2014, n. 1337***

«La sottoposizione dell'area ove è ubicato il capannone oggetto di domanda di condono alla tutela ex lege di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del d. lgs. 22.1.2004, n. 42 (che riproduce il dettato della legge 8 agosto 1985, n.831), relativamente alla fascia di rispetto di 150 mt. dal corso d'acqua, implica l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del paesaggio al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, per l'esigenza di vagliare la compatibilità del manufatto realizzato abusivamente con il vincolo ed a prescindere dall'epoca dell'introduzione di quest'ultimo (Cons. St. Ad. Pl. 22 luglio 1999, n. 20). Tale valutazione deve essere condotta in maniera puntuale, mediante descrizione delle opere e del contesto ambientale in specifico riferimento all'area di ubicazione del manufatto ed indicare le specifiche ragioni per le quali esso sia incompatibile con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (Cons. St. Sez. VI, 20.12.2012, n. 6585)».

FONTI: estratto della sentenza

**Le montagne (art. 142, lett. d)**

**T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 21/03/2013, n. 225**

*Con riguardo alle aree tutelate per legge, le montagne appenniniche rilevano anche nella parte al di sopra dei 1200 metri s.l.m., poiché la tutela concerne il paesaggio e vi rientrano le costruzioni fondanti a quota inferiore, ma svettanti oltre tale altezza, come gli aerogeneratori di parco eolico. La lettura compatibile con i criteri della interpretazione letterale, sistematica e teleologica della normativa è imprescindibile dalla definizione del paesaggio quale bene di insieme, sicché non rileva la base del manufatto, ma la quota oltre i 1200 metri, la cui visuale va preservata dalle interferenze non compatibili con il paesaggio e la sua conservazione. Gli interventi con ricadute sulle visuali stesse sono assoggettati alla previa valutazione paesaggistica (v.i.a.), onde verificarne la compatibilità di impatto e considerando che le montagne sono da proteggere, nel territorio come nelle interferenze visive, che ne pregiudicassero la bellezza panoramica. La legge prevede bellezze suscettibili di provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che comprendono i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode il loro spettacolo. Concezione analoga non può negarsi alle montagne, bellezze panoramiche di notevole interesse pubblico "ex lege", quindi, senza specifico decreto di vincolo. Esse sono, inoltre, assoggettabili alla tutela ulteriore afferente alle "condotte ed impianti industriali e civili" con facoltà di prescrivere distanze, misure, varianti atte ad evitare pregiudizio.*

Fonti: Giurisprudenza di Merito 2013, 9, 1967

**I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, lett. f)**

**T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 08/03/2012, n. 435**

*L'art. 142, d.lgs. n. 42 del 2004, nel sottoporre alla disciplina di cui alla parte III, titolo I, dello stesso d.lgs. i parchi ed i relativi territori di protezione esterna, prevede una forma di salvaguardia aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella prevista dalla l. n. 394 del 1991, di cui le norme del piano del parco costituiscono applicazione.*

Fonti: Foro amm. TAR 2012, 3, 772

**T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 11/10/2011, n. 1535**

*Ai fini dell'applicazione dell'art. 142, comma 1, lett. f), d. lg. n. 42 del 2004, ai sensi del quale "sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico (...) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" non può ritenersi sufficiente la circostanza che l'area sia stata inserita, quale zona a previsto parco naturale, nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) nonché nel Piano Territoriale Provinciale (PTP): infatti, sebbene il PTRC assuma la valenza (in forza delle previsioni della l. reg. Veneto n. 11 del 2004, che hanno sostanzialmente confermato quanto già in precedenza disposto dalla l. reg. Veneto n. 9 del 1986 e dalla l. reg. Veneto n. 18 del 2006) di "piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", ciò non determina l'applicazione della normativa dettata dal d. lg. n. 42 del 2004: in mancanza di un provvedimento istitutivo del parco ed in mancanza dell'approvazione dei Piani Paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156 d.lg. n. 42 del 2004, del tutto illegittimamente l'amministrazione comunale applica la disciplina prevista dall'art. 167 del suddetto testo normativo.*

Fonti: Foro amm. TAR 2011, 10, 3080

**I territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, lett.g)**

**Cons. Stato, sez. VI, 29/03/2013, n. 1851**

*La qualificazione di "bosco", ai fini paesaggistici, richiede un sistema vivente complesso, di apparenza non artefatta, tendenzialmente permanente in cui le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. La mancanza di tali caratteri esclude che un terreno possa essere considerato tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica "ex lege" ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e del paesaggio e che sia necessaria l'autorizzazione paesistica e quella forestale per eventuali interventi e trasformazioni.*

Fonti: Giornale Dir. Amm., 2013, 6, 643

**T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 09/04/2013, n. 882**

*La sanzione per lesione del paesaggio ai sensi del d.lg. n. 42 del 2004 (il bosco costituisce - infatti - parte integrante del paesaggio, come previsto dall'art. 142 comma 1 lett. g) citato d.lg.) e quella prevista dalla legislazione speciale per la tutela dei boschi (nella regione Lombardia, la l. reg. n. 27 del 2004 applicabile alla presente fattispecie "ratione temporis"), non sono alternative fra loro, ma cumulabili, in quanto rivolte alla tutela di differenti beni giuridici.*

Fonti: Foro Amministrativo - T.A.R. (II) 2013, 4, 1102

**Cass. pen., sez. III, 23/04/2013, n. 32807**

*In tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del d.lg. 18 maggio 2001 n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea - associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento. (In applicazione di tale principio è stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso la qualificazione di bosco ad una zona occupata da macchia mediterranea).*

Fonti: CED Cassazione penale 2013

**Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690**

*La qualificazione di una zona come area boscata è rilevante ai fini della disciplina paesaggistica in quanto rientrante tra i beni soggetti a tutela in base alla legge, perché rientranti tra quelli individuati dal d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 142, comma 1, segnatamente, dalla lett. g) che contempla "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal d.lg. 18 maggio 2001 n. 227, art. 2, commi 2 e 6". Il d.lg. 18 maggio del 2001 n. 227 art. 2, comma 6 fornisce, a sua volta, una definizione di bosco ed assimila al bosco altre aree. Ciò posto si osserva che il bosco, così come definito, è caratterizzato dalla presenza di vegetazione e da*

*un'estensione minima, mentre per le radure e le altre superfici che interrompono il bosco, rientranti tra le "aree assimilate", è previsto un limite massimo di estensione superato il quale viene meno l'assimilazione. Dette aree vengono, appunto, assimilate al bosco perché non posseggono le caratteristiche indicate nella definizione. Le radure, in particolare, presentano, evidentemente, l'assenza di vegetazione del tipo di quella che caratterizza il bosco altrimenti, come le altre aree indicate, non potrebbero interromperlo. Tale distinzione, peraltro, ha un senso evidente con riferimento alla tutela che la legge intende assicurare ad aree di particolare pregio paesistico che non sarebbe giustificata per superfici estranee, per caratteristiche, ai boschi ed alle foreste.*

FONTI: Dir. e giur. agr. 2011, 6, 418

**Zone umide (art. 142, lett. i)**

**T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 06/03/2013, n. 206**

*Le zone umide non ricomprese nell'elenco previsto dal d.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976, con cui si è data esecuzione alla Convenzione Ramsar del 2 febbraio 1971 (vincolate ex lege dall'art. 142 comma 1 lett. i ), d.lg. n. 42 del 22 gennaio 2004), qualora assimilabili a laghi o ad acque demaniali marittime (beni paesaggistici per legge), sono sottoposte alla relativa disciplina, a nulla rilevando che non siano inserite nell'elenco Ramsar, che ha unicamente lo scopo di individuare e di tutelare specchi d'acqua che costituiscano l'habitat di uccelli acquatici.*

Fonti: Foro amm. TAR 2013, 3, 1054

**Zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m)**

**Cass. pen., sez. III, 16/07/2014, n. 45469**

*La qualificazione di un'area in termini di interesse archeologico comporta automaticamente la qualificazione della stessa come "zona di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 42 del 2004 e, conseguentemente, l'apposizione del vincolo archeologico rende direttamente*

*operativo il vincolo paesaggistico ai sensi di tale ultima disposizione, dovendosi ritenere che l'area sottoposta a tutela paesaggistica coincida per estensione con quella sottoposta a vincolo archeologico.*

FONTI

Urbanistica e appalti, 2015, 1, 115

**Cass. pen., sez. III, 21/03/2014, n. 20443**

*I tratturi, a prescindere dalla loro attuale utilizzabilità come strade, quali espressioni di vestigia e tracce di remote civiltà passate ed in considerazione del rilievo costituzionale dei beni culturali come ribadito nella legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, art. 2, costituiscono una zona d'interesse archeologico per il loro valore intrinseco, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 42/2004.*

FONTI

Urbanistica e appalti, 2014, 8-9, 994

**Cons. Stato, 27/01/2015, n. 367**

*«Le "zone di interesse archeologico" non coincidono, ovviamente, con la sommatoria dei singoli beni immobili rinvenuti e dichiarati di interesse archeologico, di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (come sembra intendere l'appellante), ma con la più ampia area individuata in funzione della conservazione del contesto di giacenza. Essa, in ragione della peculiare caratterizzazione, assume altresì, ex lege, valore paesaggistico (art. 142 comma 1 lett. m). È noto il dibattito giurisprudenziale che ha contraddistinto i criteri di individuazione e perimetrazione di tali zone, anche a seguito dei mutamenti legislativi che hanno interessato l'art. 142 comma 1 lett. m) e l'art. 136 lett. c). In estrema sintesi può dirsi che in una prima fase si è ritenuto necessario un provvedimento amministrativo di carattere ricognitivo che desse certezza erga omnes della sussistenza della zona e del conseguente vincolo paesaggistico. Nella prassi tale provvedimento era emanato con decreto ministeriale. Successivamente, anche sulla spinta delle modifiche legislative (art. 2 comma 1 lett. o) del d.lgs 63/2008) l'orientamento è mutato. Si è ritenuto, da un parte, che ove il vincolo archeologico sia stato previamente dichiarato e disposto - e quindi si sia dinanzi ad un bene culturale ex art. 10 d.lgs 142/2004 - l'area di giacenza diviene ex lege zona di interesse paesaggistico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti ad effetto ricognitivo sul versante paesaggistico. Dall'altra si è riconosciuto che la "zona"*

*possa essere perimetrata, e se del caso anche ampliata, in seno alla pianificazione paesaggistica o a quella urbanistica comunale, tutte le volte in cui, a seguito dell'acquisizione del pareri delle Sovrintendenze emergano aree di interesse archeologico più ampie di quelle coincidenti con quella di giacenza del bene culturale. Ciò perché la legge disciplina, e quindi fa venire a giuridica esistenza, sia beni archeologici la cui tutela è imposta per finalità storico artistiche, sia beni paesaggistici di rilievo archeologico la cui tutela concerne la "bellezza" del territorio, ed in particolare ambiti di quest'ultimo che non si sovrappongono ai beni archeologici, per diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali. È dunque ben possibile che il vincolo paesaggistico sia imposto per la prima volta in ambito regionale, e che lo stesso, oltre che confermare e localizzare graficamente, nella pianificazione paesaggistica, il vincolo archeologico già scaturente dalla legge, finisca per ampliare l'area di tutela paesaggistica rispetto a quella "meramente" archeologica coincidente con la giacenza dei singoli rinvenimenti, esaminate ovviamente le risultanze istruttorie ed i pareri forniti dalla Sovrintendenza per i beni archeologici (sul punto cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2851 secondo la quale è legittimo il provvedimento che dichiara una zona di interesse archeologico in base alla valutazione di questo duplice interesse, anche se non sia stata preceduta da un provvedimento di imposizione di uno specifico vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089)».*

FONTI: estratto della sentenza.

**T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 04/05/2012, n. 4005**

*L'art. 142, lett. m), Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, include le zone di interesse archeologico tra i territori di interesse paesaggistico, mentre gli art. 146 e 159 rendono obbligatoria l'autorizzazione regionale. La mancanza dei nulla osta paesistici rende perciò illegittimi i titoli edificatori.*

Fonti: Foro amm. TAR 2012, 5, 1612

**Centri storici (art. 136)**

**Cons. stato, sez. VI, 24/02/2014, n. 855**

«Giova premettere che i centri storici (e, per quel che qui rileva, il centro storico di Lucera) non rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (introdotta dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Lo si ricava dal secondo comma dello stesso art. 142, ove si legge che le disposizioni sulle aree tutelate ex lege, di cui al comma 1 della disposizione, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B. Le zone territoriali di tipo A sono, in base al d.m. n. 1444 del 1968, le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale (id est, i centri storici).

I centri storici rientrano invece tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, come descritti all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tuttavia, affinché tali beni vengano attratti al particolare regime di tutela previsto dalla legge, è sempre necessaria la dichiarazione di notevole interesse pubblico. In assenza di vincolo specifico che abbia ad oggetto il centro storico cittadino, quale bene culturale d'insieme ai sensi del richiamato art. 136 del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42, non è pertanto ipotizzabile l'applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali sul particolare procedimento autorizzatorio degli interventi edilizi che abbiano oggetto immobili ivi collocati, salvo che il vincolo abbia fondamento in una previsione di piano paesaggistico ovvero in altro provvedimento puntuale che abbia dichiarato l'immobile di interesse culturale in ragione del suo pregio storico-artistico».

FONTI: estratto della sentenza.

**Aree urbane riconosciute come patrimonio Unesco**

**T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV. ordinanza, 30/01/2014, n. 729**

Il T.A.R. Napoli rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, D.Lgs. n. 42 del 2004, in riferimento all'art. 9 della Costituzione che tutela i valori paesaggistici, laddove, nel prevedere la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, così classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data

*del 6.9.1985, non esclude da tale ambito operativo di deroga le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO.*

FONTE: Quotidiano Giuridico, 2014